

REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE

ART. 1 **Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento è emanato in applicazione dell'art. 1, comma 1091 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 ed ha per oggetto la costituzione di un fondo da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del servizio tributi.

ART. 2 **Definizioni**

1.Ai fini del presente regolamento si intende per “servizio tributi” del Comune di Galliate la specifica unità organizzativa del settore finanze, cui compete la gestione della funzione impositiva, a cui possono essere assegnate eventuali altre unità di personale, amministrativo e tecnico, appartenenti ad altre unità organizzative dell'Ente, eventualmente chiamate a collaborare, anche temporaneamente o in funzione di staff, con lo stesso “servizio tributi”.

2.Ai fini del calcolo del fondo si considerano le entrate previste in bilancio oggetto di attività di accertamento dell'imposta municipale propria e della TARI. Sono comprese anche le somme derivanti dall'applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso tributario quali l'accertamento con adesione, la mediazione di cui all'art. 17-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992, il ravvedimento operoso nel caso in cui la violazione sia stata già constatata o comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative prodromiche all'accertamento quali a titolo esemplificativo richieste di documenti ed inviti a comparire, la conciliazione giudiziale.

ART. 3 **Costituzione del fondo**

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 2 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.

2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:

a) il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento;

b) il 5 % delle riscossioni coattive tramite ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificate direttamente dall'ente impositore

3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu e Tari iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluire nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

4. La ripartizione del Fondo tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente è stabilita annualmente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, in considerazione delle effettive necessità di potenziamento delle risorse strumentali del servizio tributi.

ART. 4 **Trattamento accessorio**

1. Il responsabile del servizio tributi individua, in accordo con i responsabili degli uffici chiamati in causa, le unità di personale da coinvolgere nella realizzazione del programma e destinatarie degli incentivi e ne coordina le attività.
2. Le risorse confluente nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del servizio tributi, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.
3. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
4. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i responsabili con posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.
5. I parametri di ripartizione e liquidazione della quota destinata al trattamento economico accessorio al personale individuato ai sensi del comma 1 sono stabiliti mediante contrattazione integrativa con riferimento a parametri quali, a titolo esemplificativo, la categoria di appartenenza, la responsabilità esercitata, la presenza in servizio, le risultanze del processo di valutazione individuale.
6. La ripartizione dell'incentivo in base ai parametri stabiliti ai sensi del comma precedente e la conseguente liquidazione tra gli aventi diritto è di competenza del Responsabile del settore Finanze; può essere suddivisa in più tranches qualora ciò si renda opportuno al fine di garantire che l'incentivo da erogare sia commisurato agli effettivi livelli di riscossione delle entrate realizzate.
7. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

ART. 5

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.